Sent. n.225/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Tommaso Miele Presidente

D.ssa Alessandra Sanguigni Consigliere

Dott. Saverio Galasso Consigliere, rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80179** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale del Lazio nei confronti del Signor X X (C.F.----------), nato a ---------- ---------- ed ivi residente ---------- ----------, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Flavia Ciccopiedi (C.F. CCCFLV69H54F205Q) e dall'Avv. Alessandro Rufini (C.F. RFNLSN65D09H501H), giusta procura allegata all'atto di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Ciccopiedi sito in Roma, via della Fonte di Fauno, n. 25, la quale dichiara di voler ricevere le

comunicazioni relative di legge al n. fax 06-58310869 e/o all'indirizzo p.e.c. flaviaciccopiedi@ordineavvocatiroma.org;

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi nella pubblica udienza del 7 marzo 2024, con l'assistenza del Segretario di udienza Dott.ssa Alessandra Giannotti, il relatore Consigliere Saverio Galasso, il Vice Proc. Gen. Francesco Vitiello in rappresentanza della Procura regionale attrice, dall'Avv. Alessandro Rufini per il convenuto;

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

**1.** Con atto di citazione del 26 ottobre 2023, ritualmente notificato all'odierno convenuto e depositato nella Segreteria della Sezione il giorno 27 ottobre 2023 mediante il Sistema Giudico, la Procura regionale del Lazio ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione il Signor **X X**, come in atti generalizzato, nella qualità di ---------- della disciplina Otorinolaringoiatria, dipendente dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini (di seguito, A.O.), a titolo di risarcimento del danno patrimoniale indiretto, causato con colpa grave, in relazione ad un'ipotesi di danno erariale che il convenuto avrebbe

cagionato alle finanze erariali per effetto del pagamento, effettuato in via conciliativa dalla menzionata A.O., in esito all'azione risarcitoria intentata da un paziente innanzi al Tribunale di Roma contro la ridetta A.O. e l'odierno convenuto, per rispondere in solido del danno da responsabilità sanitaria derivante da due interventi chirurgici di settoplastica eseguiti dal convenuto, rispettivamente, nel 2012 e nel 2018.

**2.** A sostegno della richiesta di risarcimento la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale del Lazio ha rappresentato che:

a. l'istruttoria trae origine da una segnalazione di danno erariale, trasmessa alla Procura dall'A.O., consistente nella spesa di sostenuta per la soluzione conciliativa della lite giudiziaria risarcitoria intentata da un paziente ( X X ) contro la A.O. e il suo operatore sanitario, odierno convenuto, entrambi evocati in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma per rispondere in solido del danno derivante da due interventi chirurgici di settoplastica eseguiti, il primo, nell' ottobre 2012 e ,il secondo, nel luglio 2018;

b. il convenuto è un operatore sanitario impiegato dal 16 giugno 2006 presso l'A.O. con la qualifica di

---------- della disciplina di Otorinolaringoiatria;

c. nel corso dell'istruttoria, la Procura procedeva all'acquisizione dei titoli di pagamento emessi dalla A.O., della documentazione medica relativa ai due interventi chirurgici svolti dal convenuto, delle valutazioni del Co.Va.Si. aziendale in ordine alla pretesa risarcitoria del paziente e degli atti del processo civile, conclusosi con l'adesione delle parti alla proposta conciliativa formulata dal Giudice alla luce delle risultanze della C.T.U., espletata nel contraddittorio, anche dell'odierno convenuto;

d. nell'ottobre 2012, il convenuto praticò al paziente un primo intervento di setto-plastica dall'esito insoddisfacente, atteso che il setto cartilagineo non veniva adeguatamente riposizionato o rimosso nel suo tratto deviato. Infatti, a seguito dell'intervento, il paziente continuò a lamentare disturbi respiratori associati a sinusiti, tanto da sottoporsi a frequenti visite di controllo con il convenuto, il quale, in occasione di una di esse, lo informò dell'insorgenza di una recidiva di deviazione del setto, secondo quanto ricostruito dal CTU del Tribunale di Roma;

e. per porre rimedio all'esito insoddisfacente dell'operazione, fu svolto un intervento correttivo nel luglio 2018,

f. con atto di citazione notificato in data 04.10.2019, il paziente convenne dinanzi al Tribunale di Roma l'A.O. e l'odierno convenuto per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro 87.114,00, a seguito dei due interventi di setto-plastica;

La C.T.U. disposta dal Tribunale, ed espletata nel contraddittorio delle parti (compreso il convenuto), ravvisò gli estremi della responsabilità civile nella condotta tenuta dal sanitario dell'A.O. in occasione del secondo intervento, durante il quale il convenuto pose in essere manovre di scollamento del setto caratterizzate da eccessiva aggressività chirurgica, non essendo stato considerato il pregresso operatorio del paziente, di cui l'operatore sanitario avrebbe dovuto tenere conto. L'eccesso di vis chirurgica fu funzionale a vincere la resistenza dei tessuti, dovuta alla fibrosi cicatriziale derivata dal precedente intervento, come si desume dalla medesima C.T.U..

Pur resosi conto delle difficoltà incontrate nel corso dell'intervento (attestate dal medesimo convenuto pure in cartella clinica), il convenuto insistette nelle

manovre di scollamento del setto, nonostante le metodiche medico-chirurgiche stabilite dalla prassi e dalla scienza e, comunque il principio di prudenza e precauzione imponessero di interromperle e di cercare di rimodellare al meglio la parte di setto già scollata onde evitare il peggioramento in concreto verificatosi, vale a dire una "situazione dl persistente deviazione del setto nasale nel suo tratto anteriore, associata alla perforazione del setto nel suo tratto medio-posteriore" che la perizia del C.T.U. in sede civile ha ritenuto essere "una sequela, con elevata probabilità, del secondo intervento chirurgico", dopo aver precisato che "l'unica possibile eziologia di perforazione è proprio collegata alle manovre chirurgiche (danno iatrogeno) effettuate e determinanti la lacerazione del setto intraoperatoria in assenza del setto cartilagineo già rimosso";

g. alla luce della C.T.U., il Tribunale, con ordinanza depositata il 04.10.2021, formulò una proposta conciliativa, *ex* art. 185 bis c.p.c., che prevedeva il pagamento a carico dell'A.O., in solido con il convenuto, di euro 14.535,00 in favore del paziente a titolo risarcitorio, oltre spese di lite

(quantificate in euro 3.000,000 più accessori), di CTU e rimborso del contributo unificato;

h. previa approvazione della proposta del direttore dell'U.O.C. competente, giusta delibera del D.G. (n. --- del 27.01.2023), che recepiva il parere favorevole del CO.VA.SI. aziendale – il quale, in data 21.10.2021, aveva suggerito l'adesione alla proposta conciliativa - l'Amministrazione ha eseguito in favore dell'attore il pagamento dell'intero importo indicato nella proposta conciliativa, senza che l'odierno convenuto partecipasse alla spesa sostenuta e senza che l'Amministrazione effettuasse alcun recupero in via di regresso.

**3.** Espone ancora la Procura regionale presso questa Sezione che, in punto di diritto che:

a. la sussistenza del rapporto di servizio è pacifica, e desumibile dagli atti versati nel presente giudizio - essendo incontestato che il convenuto abbia posto in essere le condotte censurate nella qualità di dirigente medico strutturato presso l'A.O.;

b. in merito alla relazione del consulente di parte (Dr. X ), prima ancora che inattendibile, atteso che lo specialista si era già espresso sulla vicenda sostanziale nel corso del processo civile con

le medesime osservazioni, è inammissibile ed inutilizzabile, essendo l'estensore in rapporto di servizio con la stessa Amministrazione danneggiata, e dunque non poteva assumere un incarico consulenziale dal presunto responsabile;

3.1. In relazione al suddetto esborso risarcitorio, in tesi integralmente riconducibile al comportamento dell'odierno convenuto, la Procura regionale ritiene che il danno erariale cagionato sia pari ad euro 24.175,46 (ventiquattromilacentosettantacinque/46).

3.2. Con riferimento all'elemento soggettivo la Procura erariale evidenzia che nella fattispecie questo debba ravvisarsi per il convenuto nella colpa grave, tenuto conto delle circostanze e della modalità di svolgimento dell'attività sanitaria, ritenuta fonte di danno iatrogeno nei confronti del paziente.

**4.** La Procura regionale, ritenendo che con riferimento ai fatti esposti fosse configurabile una ipotesi di danno erariale per le finanze dell'A.O., con atto ritualmente notificato in data 12.4.2023 nelle forme di legge, ha invitato l'odierno convenuto a fornire le proprie deduzioni ed eventuali documenti in ordine ai fatti contestati, avvertendolo, altresì, della facoltà di essere sentito personalmente.

4.1 Nel termine indicato la persona invitata ha

presentato deduzioni scritte, senza avvalersi della facoltà di essere sentita personalmente, ma le controdeduzioni dallo stessa fornite, non hanno consentito, a parere della Procura attrice, di superare gli addebiti inizialmente mossi nei suoi confronti.

Di qui l'atto di citazione in epigrafe, con il quale – come si è detto – la Procura regionale ha convenuto il medesimo innanzi a questa Sezione giurisdizionale per ivi sentirlo condannare al pagamento, in favore dell'A.O., della somma complessiva di euro 24.175,46 (ventiquattromilacentosettantacinque/46), a titolo di danno erariale, quale danno patrimoniale indiretto, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali, e alle spese del giudizio.

**5.** Con riferimento specifico alla identificazione e alla sussistenza, nei fatti esposti, del danno patrimoniale di cui alla pretesa risarcitoria, la Procura attrice, lo rinviene nell'esborso effettuato dall'A.O. per la definizione in sede di adesione alla proposta di conciliazione della controversia risarcitoria attivata innanzi al Giudice civile da un paziente in conseguenza delle lesioni provocategli dalla gravemente colposa attività sanitaria del convenuto.

Qualifica detto danno, di importo certo, come ipotesi di responsabilità indiretta derivante dalla definizione in via stragiudiziale della controversia originariamente attivata presso il giudice civile tra il soggetto leso, l'A.O. e l'operatore sanitario qui convenuto.

**6.** Con riferimento al nesso di causalità e alla imputazione del danno in parola, la Procura osserva che risulterebbe evidente la diretta riconducibilità alla condotta del convenuto nel corso del (secondo) intervento chirurgico svolto nel 2018, quale risultante dalla C.T.U. assunta in sede processuale civile, e dall'istruttoria svolta dall'Amministrazione in vista dell'adesione alla predetta proposta di conciliazione.

Ciò in quanto, alla stregua delle ora menzionate acquisizioni istruttorie, qualora fossero state rispettate le metodiche medico-chirurgiche stabilite dalla prassi e dalla scienza e comunque il principio di prudenza e precauzione, il paziente non avrebbe subito il danno, che poi l'Amministrazione ha risarcito in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice civile.

**7.** Il convenuto si è costituito in giudizio con l'assistenza e il patrocinio degli Avvocati Flavia

Ciccopiedi e Alessandro Rufini, i quali hanno depositato in atti, in data 14.2.2024, una memoria recante la data del 13.2.2024.

7.1 La difesa ha eccepito:

I. il difetto di prova della colpa grave con conseguente inammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa;

II. l'assenza di responsabilità in capo al convenuto avendo egli operato correttamente; a tal proposito ha evidenziato l'irrilevanza ai fini del decidere, dell'eccezione di conflitto di interessi, sollevata dalla Procura in relazione all'estensore della perizia di parte (dott. X );

III. l'insussistenza della colpa grave, per essere stata la valutazione del CTU effettuata solo in termini probabilistici e vertendosi, al più, in ipotesi di colpa lieve;

IV. mancata esclusione di alcune componenti dal danno liquidato, con riguardo alle spese di CTU e spese legali;

V. ha prospettato l'esercizio del potere riduttivo.

7.2 In conclusione ha chiesto:

I. il rigetto della domanda attorea;

II. in via istruttoria, di disporsi CTU medico legale, con l'ausilio di specialisti medico -legali e otorinolaringoiatri.

**8.** Nel corso dell'udienza pubblica odierna, sia il rappresentante della Procura attrice che il difensore del convenuto, si sono richiamati agli scritti già versati in atti, ne hanno illustrato le argomentazioni in punto di fatto e in punto di diritto già in essi rappresentate, ed hanno ribadito le eccezioni e le conclusioni già rassegnate per iscritto. Sentiti gli interventi delle parti e le loro repliche, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

**1.** La questione all'esame della Sezione riguarda una fattispecie di responsabilità amministrativa che la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ritiene sussistere nei confronti del Signor X , nella qualità di ---------- della disciplina Otorinolaringoiatria, dipendente dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, come in atti generalizzato, in relazione ad una ipotesi di danno erariale indiretto, che lo stesso avrebbe cagionato alle finanze della medesima A.O., con il

suo comportamento connotato da colpa grave, per effetto del pagamento effettuato in via conciliativa dalla menzionata A.O. in esito all'azione risarcitoria intentata dinanzi al Tribunale di Roma da un paziente contro la ridetta A.O. e l'odierno convenuto, per rispondere in solido del danno per responsabilità sanitaria derivante da due interventi chirurgici di settoplastica eseguiti, rispettivamente, nel 2012 e nel 2018.

**2.** Sulla base di tale ipotesi di danno, la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio chiede che l'odierno convenuto venga condannato al pagamento, in favore della predetta A.O., di euro 24.175,46 (ventiquattromilacentosettantacinque/46), o alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal fatto dannoso fino al completo soddisfo.

**3.** Così definito l'oggetto del giudizio e richiamati brevemente i fatti posti a base della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice, prima di soffermarsi più diffusamente nella verifica della sussistenza, nel caso di specie, degli elementi che integrano la responsabilità amministrativa degli odierni convenuti, giova ricordare che, affinché possa sussistere la responsabilità amministrativa è

necessario che ricorrano gli elementi tipici della stessa, e cioè, che vi sia un danno patrimoniale, economicamente valutabile, attuale e concreto, sofferto dall'amministrazione pubblica, il nesso di causalità fra la condotta del convenuto e l'evento dannoso, che il comportamento omissivo o commissivo del soggetto a cui il danno è ricollegabile sia connotato dall'elemento psicologico del dolo o della colpa grave, e che sussista un rapporto di servizio fra l'agente che ha cagionato il danno e l'ente pubblico che lo ha sofferto, ovvero, sulla base di un orientamento giurisprudenziale affermato dal giudice contabile (cfr. Corte dei conti – Sez. giur. Molise n. 234/2002 del 7 ottobre 2002), e successivamente conclamato dalle SS.UU. Civili della Corte di Cassazione in sede di regolamento giurisdizione (cfr. Cass. – SS.UU. civ., 1° marzo 2006, n. 4511), che sia ravvisabile, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, la natura oggettivamente pubblica delle risorse finanziarie in relazione alle quali il danno patrimoniale alle finanze pubbliche viene individuato e in relazione alle quali viene avanzata la pretesa risarcitoria di parte attrice.

**4.** Ciò premesso, nel procedere all'accertamento della sussistenza, nel caso specifico, dei predetti

elementi, e cominciando dall'accertamento dell'elemento oggettivo del danno patrimoniale per le finanze pubbliche, da ritenere presupposto prioritario, indispensabile ed indefettibile ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa, deve rilevarsi che la Procura attrice ritiene che il danno patrimoniale indiretto subìto dall'A.O. in relazione ai fatti esposti, ammonta, secondo l'indicazione illustrata nell'atto di citazione, alla somma complessiva di euro 24.175,46 (ventiquattromilacentosettantacinque/46), ed è stato determinato – secondo la prospettazione attorea – per effetto del pagamento effettuato in via conciliativa dalla menzionata A.O. in esito all'azione risarcitoria intentata dinanzi al Tribunale di Roma da un paziente contro la ridetta A.O. e l'odierno convenuto, per rispondere in solido del danno per responsabilità sanitaria derivante da due interventi chirurgici di settoplastica.

4.1 Alla stregua delle risultanze documentali (relazione dell'A.O. in allegato al doc. 3 allegato all'atto di citazione), il danno patito dall'A.O. consiste nella somma da questa liquidata, che corrisponde all'importo richiesto dalla Procura, come sopra determinato.

4.2 Tale somma corrisponde a quanto liquidato a febbraio 2022, dall'A.O. in sede di soluzione conciliativa della causa risarcitoria intentata dal paziente danneggiato (nei confronti, in solido, dell'A.O. e dell'odierno convenuto).

Al riguardo mette conto precisare che il danno è costituito da tutti gli esborsi effettuati a tale titolo, per tale causa, dall'A.O.. Devono, quindi, considerarsi ricompresi, diversamente da quanto opinato dalla difesa del convenuto, anche le spese per CTU e le spese legali.

4.3 Pertanto, il danno erariale, nella fattispecie, ammonta ad euro 24.175,46.

**5.** Così acclarato e stabilito che in relazione ai fatti esposti l'A.O. ha subito un danno patrimoniale ingiusto, per ciò che riguarda, specificamente, la quantificazione del danno da risarcire da parte dell'odierno convenuto, il Collegio, ritiene che, nel caso di specie - tenendo conto della circostanza che il danno è derivato da un intervento posto in essere dal solo convenuto quale unico sanitario operante - il danno risarcibile debba essere determinato nella intera misura del danno erariale sopra indicato (con riserva di applicazione del potere riduttivo sui cui *infra*).

**6.** Con riguardo alla sussistenza del rapporto di servizio, questa è pacifica in considerazione della circostanza che il convenuto è ----------, dipendente dell'A.O.. Di talché, sussiste il rapporto di servizio *sub specie* di rapporto di impiego pubblico.

**7.** Per quanto riguarda, poi, il nesso di causalità e i soggetti cui imputare il danno in parola, il Collegio ritiene di aderire alla prospettazione attorea, e di ritenere il danno in questione, quantificato come sopra, imputabile al comportamento (gravemente colposo) dell'odierno convenuto.

7.1. Appare al Collegio incontrovertibile che il danno sia derivato dall'intervento svolto nel 2018 dal solo convenuto (che aveva svolto altresì quello non risolutivo già nel 2012).

Ricordato che il giudice contabile, per consolidata giurisprudenza, si può avvalere delle risultanze probatorie acquisite nel giudizio civile ai fini della formazione di un suo autonomo convincimento sull'*an* e sul *quantum* della pretesa risarcitoria azionata dall'attore contabile, dalla documentazione versata in atti (CTU in allegato al doc. 3 allegato all'atto di citazione), si ricava chiaramente che:

a. nel corso del primo intervento "*il setto*

*cartilagineo non è stato adeguatamente riposizionato o rimosso nel suo tratto deviato. Ciò ha favorito una recidiva di deviazione del setto*" tale che durante il secondo intervento il convenuto si adoperava per recuperare;

b. nel corso del secondo intervento concernente il tentativo di correzione del setto, non essendoci specifiche complicazioni descritte in cartella o dal paziente stesso, quale ematoma o infezione, l'unica possibile eziologia di perforazione è collegata alle manovre chirurgiche (danno iatrogeno) effettuate, con verosimile aggressività chirurgica, e determinanti la lacerazione del setto intraoperatoria in assenza del setto cartilagineo già rimosso.

Viceversa, una volta indentificate in corso di intervento tali manifeste difficoltà (che il convenuto peraltro indica nel foglio chirurgico), posto che in queste circostanze soltanto una grande cautela consente di evitare lacerazioni consimili, sarebbe stata cura dell'operatore interrompere le manovre di scollamento del setto, cercando di rimodellare al meglio la parte di setto già scollata, evitando un peggioramento dello stato locale come è accaduto nella fattispecie.

Pertanto, il danno (biologico) subito dal paziente è

ascrivibile al secondo intervento - reso necessario dal non risolutivo esito del primo - nel corso del quale (nel 2018) il danno medesimo è stato causato dall'azione del convenuto.

7.2 Tali conclusioni sono state recepite dall'A.O. in sede di Comitato valutazione sinistri (in atti come allegato al doc. 3 allegato all'atto di citazione).

Altrettanto è a dirsi in sede processuale civile, dove sia l'A.O. che il convenuto hanno aderito alla proposta conciliativa che ha generato l'esborso causativo del danno erariale.

Al riguardo, deve convenirsi con la Procura che era quella la sede in cui il convenuto avrebbe dovuto opporsi e proseguire il giudizio, ove fosse stato effettivamente convinto della bontà del proprio operato; sicché, l'accettazione in quella sede (civile) della proposta conciliativa implica necessariamente (diversamente dalla sede penale dove in relazione al patteggiamento vi è disciplina legale specifica al riguardo) sul piano logico-giuridico, al di là di ogni ulteriore disquisizione, il riconoscimento della propria responsabilità, quale sanitario operante. Le ora esposte considerazioni rendono, altresì, palese che alcun rilievo può assumere, in questo contesto, la relazione sanitaria

di parte (a firma del dott. X , allegata alle deduzioni formulate in replica all'invito a dedurre), atteso che le censure ivi proposte avrebbero dovuto comportare l'opposizione alla proposta conciliativa da parte dell'odierno convenuto in sede processuale civile.

Quanto precede rende, ad avviso del Collegio, ultronea la richiesta di ulteriore accertamento tecnico, formulata dalla difesa del convenuto.

7.3 Poiché l'intervento da cui è scaturito il danno biologico è stato effettuato (al pari del primo intervento del 2012) dal solo convenuto, ne consegue che il comportamento del convenuto è stato causa efficiente e determinante della causazione dell'esborso del pubblico denaro, in cui si concreta il danno erariale.

Questi, quindi, deve essere chiamato a rispondere dell'intera somma corrispondente a detto danno.

**8.** Quanto all'elemento soggettivo necessario a configurare la responsabilità amministrativa dell'odierno convenuto, il Collegio ritiene che il comportamento del medesimo in relazione ai fatti esposti sia stato senz'altro connotato da grave negligenza, e quindi da colpa grave, avendo, da un lato, posto in essere in sede operatoria una vis

chirurgica inappropriata, omettendo al contempo la necessaria grande cautela che avrebbe consentito di evitare lacerazioni consimili.

Il Collegio ritiene, pertanto, che nel caso di specie e con riferimento ai fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria attorea, ricorra certamente l'elemento soggettivo della colpa grave, quale imprudenza (professionale), richiesto dall'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 20 dicembre 1996, n. 639, e s.m.i. ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa dell'odierno convenuto.

**9.** Nondimeno, il Collegio, tenuto conto della delicatezza della tipologia di intervento e della naturale complessità dell'attività chirurgica, ritiene di dover fare ricorso al potere riduttivo, in ragione del 50 per cento del danno erariale accertato, determinando nella somma complessiva di euro 12.087,73 (dodicimilaottantasette,73), l'importo dal medesimo dovuto a titolo di danno erariale.

**10.** Così accertata la sussistenza di tutti gli elementi necessari a ritenere sussistente, nel caso di specie, la responsabilità amministrativa del convenuto in relazione ai fatti esposti, la Sezione ritiene

conclusivamente che la domanda attrice debba essere parzialmente accolta, e che pertanto l'odierno convenuto vada condannato al pagamento, in favore dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, della somma complessiva di euro 12.087,73 (dodicimilaottantasette,73).

**11.** Alla somma da porre a carico del convenuto, come sopra determinata, vanno, inoltre, aggiunti la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 150 delle Disp. di att. cod. proc. civ., dalla data dei pagamenti effettuati dall'A.O. fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e gli interessi legali sulla somma così rivalutata, decorrenti, questi ultimi, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo.

**12.** Quanto alle modalità di riscossione della predetta somma, la Sezione rammenta che la stessa va recuperata dall'amministrazione creditrice, e cioè, dall'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo I, Capo II (artt. 212-216) del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"*

(in G.U. n. 209 del 7 settembre 2016 - S.O. n. 41/L) e s.m.i..

**13.** Alla soccombenza e alla conseguente condanna del convenuto segue l'obbligo, per lo stesso, del pagamento delle spese del giudizio, da versare allo Stato, e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il "*Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124*" e s.m.i..

**PER QUESTI MOTIVI**

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80179** del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per il Lazio con atto di citazione del 26 ottobre 2023, ritualmente notificato al convenuto e depositato nella Segreteria della Sezione, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione accoglie parzialmente la domanda attrice, e per l'effetto, condanna il Signor X X (C.F. ----------), come in epigrafe generalizzato, al pagamento, in favore dell'Azienda Ospedaliera San

Camillo Forlanini della somma complessiva di euro 12.087,73 (dodicimilaottantasette,73), oltre alla rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 150 delle Disp. di att. cod. proc. civ., e agli interessi legali sulla somma così rivalutata, decorrenti, questi ultimi, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo, nonché al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 , recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"* e s.m.i..

Le somme di cui sopra vanno recuperate dall'amministrazione creditrice, e cioè, dall'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo I, Capo II (artt. 212-216) del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"* (in G.U. n. 209 del 7 settembre 2016 - S.O. n. 41/L) e s.m.i..

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti

di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 7 marzo 2024.

| L'estensore | Il Presidente |
|---|---|
| Saverio Galasso | Tommaso Miele |

*F.to digitalmente* *F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il giorno 30 aprile 2025.

Il Dirigente

Sebastiano Alvise Rota

*F.to digitalmente*

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 250,47 (duecentocinquanta/47).

Il Dirigente
Sebastiano Alvise ROTA
F.to digitalmente